

Circolare n°5 del 20.01.2020

Legge di bilancio 2020: modifiche apportate al Regime forfetario

Requisiti d'accesso e di permanenza al regime forfetario per l'anno 2020

A decorrere dall'1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020, **il regime forfetario è applicabile se**, con riferimento all'anno precedente, **sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:**

- **ricavi conseguiti o compensi percepiti**, ragguagliati ad anno, **di ammontare non superiore a 65.000 euro;**
- **sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori di ammontare non superiore**, nell'anno precedente, **a 20.000 euro.**

Spese di lavoro per un ammontare non superiore a 20.000 euro

Dall'1 gennaio 2020, l'accesso al regime agevolato è condizionato al fatto che **siano state sostenute spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro.**

Tale limite deve essere assunto tenuto conto **dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui**, per accedere o permanere nel regime nel 2020, **occorre considerare le spese sostenute nel 2019.**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **risultano esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale**

Irrilevanza dell'ammontare dei beni strumentali

Anche per il 2020, continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell'accesso al regime forfetario, **il costo dei beni strumentali** acquisiti nel corso del regime. A tal proposito, si segnala che, **per il 2020, è riconosciuta**, anche ai soggetti in regime forfetario, **la possibilità di usufruire del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali**, introdotto in sostituzione del super e dell'iper-ammortamento dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Cause di esclusione al regime forfetario in vigore dal 2020

Dall'1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio 2020, è **preclusa l'applicazione del regime agevolato se**, nell'anno precedente, **sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati**, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**.

La disposizione è finalizzata ad evitare che **soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, **possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate**.

La causa ostativa di nuova introduzione **deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente l'utilizzo del regime**, ossia nel 2019 e **si aggiunge alle altre cause ostative già contemplate dalla vigente normativa** rappresentate:

- **dall'utilizzo di regimi speciali IVA** e di determinazione forfetaria del reddito;
- **dalla residenza fiscale all'estero**;
- **dal compimento**, in via esclusiva o prevalente, **di cessioni di fabbricati o loro porzioni**, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- dalla **partecipazione in società di persone**, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e dal controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

Per **permanere nel regime**, i **soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una partecipazione in una società di persone** o associazione professionale, **devono aver ceduto la partecipazione entro il 2019**; diversamente, **si verifica la fuoriuscita dal regime ed il passaggio al regime ordinario**.

- dall'esercizio **dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Le cause ostative relative al possesso di partecipazioni di controllo in srl e allo svolgimento dell'attività in prevalenza nei confronti del datore di lavoro attuale o passato **devono essere verificate al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato** e, ove accertate, **determinano la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo, ossia dal 2020.**

Adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) **dagli obblighi di fatturazione elettronica**, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica.

La legge di bilancio 2020, al fine di incentivare **l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica**, ha stabilito che **per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno** passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Requisito reddituale per la fruizione di agevolazioni

Un'ulteriore modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 **prevede l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza**, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, si prevede che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e pubblicherà a breve circolare informative specifiche sugli argomenti di maggior interesse.

Cordiali saluti